

CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”

Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)

C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046

Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

**SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PER IL
CONFERIMENTO NELLA DISCARICA
CONSORTILE**

PERIODO DI ANNI 10

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
DM 13 FEBBRAIO 2014**

ART. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DELL’ APPALTO	5
ART. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE	5
ART. 4 – CARATTERE DEL Servizio	9
ART. 5 – DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEL SERVIZIO ...	9
ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	10
ART. 7 – MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 8 – SMALTIMENTO DEFINITIVO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO	13
ART. 9 – UTENTI AUTORIZZATI AI CONFERIMENTI.....	14
ART. 10 – CARATTERISTICHE MINIME DELL’ IMPIANTO di conferimento E DEL SITO DI STOCCAGGIO.....	14
ART. 11 – GESTIONE DELL’ IMPIANTO	15
ART.12 – CRITERIDI SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE - CAM	16
ART. 13 – ATTREZZATURE.....	17
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO.....	18
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO	20
ART. 16 – CORRISPETTIVO.....	22
ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ART. 18 – REVISIONE PREZZI.....	26
ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA.....	28
ART. 20 – ASSICURAZIONE DELL’ APPALTATORE.....	30
ART. 21 – NORME CHE REGOLANO LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	32
ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE	33
ART. 23 - Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza.....	34
ART. 24 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	36
ART. 25 – PENALITA’	37
ART. 26 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO E RECESSO.....	39
ART. 27 – SEDI E RECAPITI	41
ART. 28 – CONTROVERSIE	41
ART. 29 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	42
ART. 30 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”	42
ART. 31 – D.LGS. 50/2016 DI COMPORTAMENTO	42
ART. 32 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	42
ART. 33 – NORMA FINALE.....	42

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente appalto, indetto dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (da ora innanzi "CSEA" o "Consorzio"), con sede operativa in P.za Risorgimento n. 2 – SALUZZO ha per oggetto il servizio di: stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati per consentire il loro conferimento nella discarica consortile, oltre alla produzione di CSS per recupero energetico e di tutte le operazioni ed i servizi a questa collegati; in esso è assolutamente prevalente la prestazione di servizi; trova pertanto applicazione il d.lgs 50/2016 (da ora innanzi, D. Lgs. 50/2016), modificato ed integrato dal d.lgs 56/2017. L'Appalto è altresì indetto nel rispetto della normativa ambientale di cui alla legge 221/2015 e all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna a trattare nei sensi anzidetti tutti i rifiuti conferiti dal Consorzio nel tempo contrattuale fino ad un massimo complessivo di 37.700 tonnellate annue.

1.2 Condizione per l'esecuzione dell'appalto è il fatto che l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (da ora innanzi "Appaltatore") dovrà, a far data dalla decorrenza dell'appalto o, se anticipata, dalla consegna urgente del servizio:

- avere la piena disponibilità giuridica e di fatto di una piattaforma di trattamento- come definita dal successivo art. 6 - localizzata entro la distanza stradale di 50 km, di sola andata, dalla sede legale del Consorzio,
- **ovvero, in alternativa**, avere la piena disponibilità giuridica e di fatto di un sito idoneo per il conferimento deputato allo stoccaggio provvisorio localizzato entro la distanza stradale di 50 km, di sola andata, dalla sede legale del Consorzio **nonché** la disponibilità giuridica e di fatto di una piattaforma di trattamento situata oltre tale distanza, nella quale il materiale verrà conferito a sua cura e spese.

Tale distanza verrà calcolata rispetto alla sede legale del Consorzio, in Saluzzo (12037 CN), Via Macallé n. 9, utilizzando l'applicativo Google Maps.

1.3 A carico del Consorzio vi è il trasporto dei rifiuti da trattare fino alla distanza stradale di 50 Km, come indicata al punto precedente.

Nel caso la piattaforma di trattamento fosse ad una distanza superiore, l'Appaltatore dovrà avere a disposizione un sito idoneo al conferimento da parte del Consorzio del materiale per lo stoccaggio provvisorio posto ad una distanza stradale non superiore a 50 Km dalla sede legale del Consorzio, calcolata con i criteri indicati al punto precedente, e dovrà farsi carico delle spese di trasporto dal sito di stoccaggio provvisorio all'impianto di destino finale.

In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato e il servizio non potrà essere consegnato né avere esecuzione, decadendo irrimediabilmente l'Appaltatore, *ipso facto*, dall'aggiudicazione.

1.4 L'Appaltatore dovrà provvedere alle prestazioni, servizi e forniture necessari per l'effettuazione del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti indifferenziati eseguiti per conto del Consorzio affinché i residui - scarti della lavorazione possano essere conferiti presso la discarica consortile nel rispetto delle caratteristiche prescritte nell'autorizzazione all'esercizio della stessa.

1.5 L'Appaltatore si impegna e obbliga a provvedere a proprie spese, con l'osservanza delle pattuizioni del presente Capitolato di seguito specificate, a fornire ed eseguire le prestazioni appresso elencate e meglio descritte negli articoli successivi.

1.6 A carico del medesimo sono in particolare comprese le seguenti attività, indicate qui di seguito in via non esaustiva:

- la completa gestione dell'impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato di stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati, produzione di CSS per recupero energetico e successivo conferimento presso termovalorizzatore/cementificio ivi compreso il costo di conferimento allo stesso, e di tutte le operazioni ed i servizi a questa collegati, nonché ogni altro elemento che si rendesse necessario per il funzionamento della piattaforma;
- la corretta gestione e manutenzione tecnica ed operativa dell'impianto, ivi compreso ogni tipo di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, opportunamente programmata, gestione da svolgere con la massima efficienza assicurando il costante perfetto funzionamento delle diverse macchine, attrezzature ed impianti e garantendo le migliori caratteristiche possibili ai prodotti della valorizzazione;
- il trasporto del CSS presso il termovalorizzatore/cementificio e gli eventuali costi da questi applicati al materiale conferito: pertanto nell'importo a base di gara specifico è compreso anche il costo eventuale di smaltimento. Il CSS destinato a impianti di recupero diventerà di proprietà dell'Appaltatore dal momento della generazione del CSS stesso. L'Appaltatore potrà cederlo a terzi;
- il trasporto degli scarti dall'impianto che provvede alla lavorazione per la produzione di CSS alla discarica consortile, come specificato in specifici punti del Capitolato;
- l'obbligo, in caso di entrata in vigore di norme che influiscano sull'attività svolta nell'impianto, di ottemperare senza indugio, provvedendo ad effettuare tutti gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari, senza alcun onere aggiuntivo per il Consorzio;
- la gestione dei servizi accessori ai precedenti (gestione del percolato, trasporti, ecc).

1.7 Il quantitativo dei rifiuti oggetto di conferimento è stimabile in:

- **21.800 tonnellate annue**, desumibili dalla produzione dell'ultimo anno a seguito dell'avvio della raccolta porta a porta nella maggioranza dei Comuni costituenti il Consorzio e dei porta a porta che sono in programma per i prossimi anni, costituite indicativamente da circa 19.200 tonnellate di rifiuto indifferenziato codice CER 20 03 01 proveniente dalla raccolta porta a porta o a cassonetti, 1.800 tonnellate di rifiuto ingombranti non recuperabile codice CER 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche, 800 tonnellate di rifiuto proveniente dalla lavorazione della plastica consortile codice CER 19 12 12;

- **7.900 tonnellate annue**, desumibili da convenzioni in essere con altri Consorzi provinciali o regionali ovvero privati, costituite indicativamente da rifiuti con codici CER 19 12 12 e 20 03 07.

1.8 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio si riserva la facoltà di poter incrementare i quantitativi di rifiuti conferiti indicati al punto precedente, senza una nuova procedura di affidamento, a seguito della stipulazione di convenzioni o accordi, sia con gli altri consorzi provinciali o regionali, sia con aziende del territorio appositamente autorizzate dal Consorzio fino ad un massimo di **ulteriori 8.000 tonnellate annue**. Il corrispettivo -a misura- riconosciuto all'Appaltatore per tali modifiche contrattuali ed incremento dei quantitativi conferiti è riportato al successivo art. 16.

1.9 Sono in ogni caso compresi nell'appalto tutti i lavori, i mezzi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

1.10 Il Consorzio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1.11 Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma, lett. b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016, nei limiti ivi previsti.

1.12 Il contratto potrà parimenti essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, qualora il valore della modifica sia al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

2.1 L'appalto ha durata pari ad anni 10 (dieci), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto (prevista indicativamente il 1° gennaio 2020) o comunque dalla consegna del servizio all'Appaltatore, previa sottoscrizione del verbale di relativo avvio.

2.2 Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo l'aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art. 32 commi 7, 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

2.3 Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addvenire alla stipulazione del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora, così come previsto all'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, su richiesta scritta del Consorzio e conformemente alla deliberazione del competente organo consortile, all'eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo di tempo indicativamente non superiore a sei mesi e comunque necessario a garantire la continuità del servizio, finalizzata esclusivamente alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto.

2.4 In tal caso, l'Appaltatore dovrà proseguire nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto eseguendo le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima e di tutte le attività oggetto di appalto.

2.5 Qualora, ai sensi del D.lgs. 152/2006 o della l.r. 1/2018 o comunque di altra norma imperativa (nazionale o regionale) sopravvenuta, la competenza in materia di gestione dei rifiuti dovesse essere trasferita dal Consorzio ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sul contratto in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, l'Appaltatore presta fin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto da parte del Consorzio al nuovo soggetto titolare del servizio.

ART. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE

3.1 Ai fini del presente Capitolato vengono adottate le seguenti definizioni:

- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore/produttore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **per rifiuti domestici**: si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- per **frazione secca** o **rifiuto secco** si intendono i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 20%;
- per **frazione organica** o **rifiuto organico** si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili, composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile: a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili, residui alimentari e ortofrutticoli;
- per **rifiuto secco riciclabile** si intende la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- per **vetro** si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche: sono escluse ceramiche, lampadine, specchi, tubi al neon, schermi di televisioni, ecc.;
- per **lattine** si intendono i contenitori in alluminio/acciaio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- per **barattoli** o **scatolame** si intendono i contenitori in acciaio o banda stagnata;
- per **vetro-metalli** si intende la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e scatolame;
- per **carta** si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, il tetrapak ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta stagnola, carta sporca, carta oleata, piatti di carta, ecc.);
- per **plastica** si intendono i contenitori/imballaggi primari per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PP, PS, PE, PET). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati che hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o meno, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio alimentare, detersivi: rientrano in tale tipologia anche vaschette in plastica per alimenti e vasetti dello yogurt e simili se puliti, polistirolo, nylon, cellophane e simili, le grucce appendiabiti, i piatti ed i bicchieri di plastica monouso;
- per **rifiuti verdi** (anche "vegetali") si intendono gli sfalci, le potature, le foglie e i fiori derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- per **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali R.A.E.E., olii minerali esausti, vernici, solventi, ecc.;
- per **rifiuti ingombranti** si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo; ad esempio: materassi, mobili, materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, divani, legname, ecc.;
- per **beni durevoli** si intendono distintamente: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC (R.A.E.E.);
- per **spazzatura stradale** si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia (compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica), i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
- per **rifiuti esterni** si intendono i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza

di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti;

- per **mercatali** si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- per **imballaggi**: manufatti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci e prodotti, per consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed assicurarne la loro presentazione, si suddividono in:
 - a) imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - b) imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - c) imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- per **rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle spoglie mortali) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde, RSU e a materiali lapidei;
- per **rifiuti assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del Regolamento Consortile così come recepito nei rispettivi Regolamenti Comunali, o per altre disposizioni che nel frattempo venissero impartite dagli Enti competenti;
- **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-metalli) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- per **raccolta porta a porta** si intende la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- per **raccolta su chiamata** si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

- per **trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- per **peso intermedio** si intende l'effettuazione di una pesata al completamento del servizio di raccolta di un rifiuto su un Comune in caso di conferimenti multipli che definisca in modo chiaro ed inequivocabile la quantità di rifiuti raccolta su quel Comune. Il peso intermedio deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pesi pubblici certificati (elettronici o meccanici) o dalle celle di carico a bordo del mezzo addetto alla raccolta e deve essere comprovato da un tagliando rilasciato dal dispositivo di pesata in cui devono comparire data ed ora di pesata. In caso di "n" conferimenti multipli allegato al documento di trasporto o al FIR dovranno essere presenti "n-1" pesate intermedie poiché l'ultima pesata può essere ricavata per differenza in base al peso riscontrato in impianto;
- per **recupero** si intendono le operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- per **trattamento** si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotto riutilizzabili;
- per **smaltimento** si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- per **spazzamento** si intendono le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
- per **contenitore** si intende un recipiente (es. sacco, cestino sotto lavello, mastello, paper-box, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- per **stazione di conferimento o isola ecologica** si intende una zona recintata, presidiata ed allestita, dotata dei necessari contenitori, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato delle diverse tipologie dei rifiuti urbani ed assimilati, per frazioni omogenee conferiti degli utenti/detentori, per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, conformi al Decreto Ministeriale 8 aprile 2008;
- **compostaggio domestico**: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
- **compostaggio di comunità**: trattamento del rifiuto organico proveniente da una pluralità di produttori eseguito in un'unica struttura dedicata situata nel territorio dove risiedono i soggetti conferenti: il compost ottenuto dal processo di compostaggio collettivo può essere usato sia dai soggetti che hanno conferito il rifiuto sia ceduto a terzi. Il compostaggio collettivo è eseguito in conformità alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, ove applicabile;
- **albo dei compostatori**: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;
- **conferimenti multipli**: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;
- **mini isole ecologiche**: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni, allestita al fine di agevolare gli utenti per il conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti;

- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **utente:** chiunque posseda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in cui sono prodotti dei rifiuti urbani;
- **utenze domestiche:** luoghi o locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche:** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera, ad esempio le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità.

ART. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO

4.1 Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

4.2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dell'Appaltatore, adottando le conseguenti deliberazioni.

4.3 Esso esercita, in nome e per conto degli Enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici.

4.4 I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto **servizi pubblici essenziali** e devono essere eseguiti con la massima cura e tempestività, per assicurare ai Comuni le migliori condizioni di igiene e pulizia ed un aspetto decoroso.

4.5 Nel caso in cui si dovesse provvedere a modificare il sistema di raccolta - in seguito all'entrata in vigore di nuove norme e leggi, e/o alle indicazioni di Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, l'Autorità d'Ambito), l'Appaltatore si obbliga ad uniformarsi, concordando con il Consorzio e nel rispetto del principio di buona fede contrattuale, l'adeguamento del nuovo tipo di servizio, con contestuale verifica della tipologia dei servizi ed eventuale rideterminazione del corrispettivo.

ART. 5 – DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEL SERVIZIO

5.1 Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono servizi pubblici essenziali: costituendo quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore non potranno per nessuna ragione essere interrotti, sospesi od abbandonati dall'Appaltatore - salvo i casi in cui le ragioni

dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa allo stesso non imputabile - pena la prosecuzione d'ufficio dei servizi stessi in danno dell'Appaltatore medesimo.

5.2 Sono quindi fatte salve esclusivamente le cause di forza maggiore, intese quali eventi che si manifestino con modalità non prevedibili con l'uso della ordinaria diligenza quali terremoti, alluvione, frane, eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'Autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale. Non sono riconosciute come cause di forza maggiore lo stato di manutenzione dell'impianto e delle aree in genere sulle quali i servizi devono essere svolti.

5.3 L'Appaltatore è inoltre tenuto ad informare il Consorzio di qualunque evento che possa pregiudicare la continuità del servizio, ricordando che ogni turbativa o interruzione del servizio cagionata dalla omessa informazione potrà essere perseguibile anche in sede penale (artt. 331 e 340 cod. pen.).

5.4 L'Appaltatore assume l'obbligo di applicare rigorosamente tutte le disposizioni normative in materia, vigenti ed emanande; ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il Consorzio ed i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

5.5 L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo ed esatto a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e del presente Capitolato.

5.6 Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato è effettuato dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo del personale ed organizzazione propri. L'Appaltatore è obbligato a collaborare ad iniziative, tese a migliorare i servizi, che verranno eventualmente proposte dal Consorzio.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

6.1 L'Appaltatore è tenuto a garantire il possesso, ai fini delle attività previste dal presente Capitolato, di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

6.2 L'Appaltatore dovrà dimostrare, **prima della stipulazione del contratto**, in via alternativa:

- la proprietà,
 - la comproprietà,
 - o comunque l'effettiva disponibilità giuridica e di fatto,
- di un impianto atto, in alternativa, al:
- recupero,
 - trattamento,
 - stoccaggio,
 - messa in riserva,

del rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01), di rifiuto ingombrante non recuperabile D. Lgs. 50/2016 CER 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche di rifiuti (compresi materiali misti), di prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (CER 19.12.12) oggetto del presente Capitolato.

6.3 I Concorrenti, all'atto dell'offerta, dovranno impegnarsi ad acquisire nelle forme individuate al precedente punto 6.2 la disponibilità di un impianto con le caratteristiche minime ivi indicate, che dovrà, tassativamente:

- avere le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti in materia;
- gestire i rifiuti secondo una delle fattispecie previste dall'Allegato C - Operazioni di recupero di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

L'impianto di trattamento deve essere ubicato nel territorio italiano. A carico del Consorzio vi è il trasporto dei rifiuti da trattare fino ad una distanza stradale di 50 Km dalla sede legale del Consorzio medesimo, come indicato al precedente art. 1.

In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato e il servizio non potrà essere consegnato né avere esecuzione, decadendo irrimediabilmente l'Appaltatore, ipso facto, dall'aggiudicazione.

6.4 Nel caso in cui la piattaforma di trattamento fosse ad una distanza superiore a quella indicata al punto precedente, l'Appaltatore dovrà inoltre avere e dimostrare, prima della stipulazione del contratto, la disponibilità giuridica e di fatto - nella forme indicate al precedente punto 6.2 - di un sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio, che sia posto ad una distanza stradale non superiore a 50 Km dalla sede legale del Consorzio, come indicato al precedente art. 1. In tale ipotesi, il trasporto dal sito di stoccaggio provvisorio all'impianto di destino finale sarà a totale carico dell'Appaltatore.

In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato e il servizio non potrà essere consegnato né avere esecuzione, decadendo irrimediabilmente l'appaltatore, ipso facto, dall'aggiudicazione.

6.5 Qualora l'Appaltatore, presso l'impianto indicato in offerta, ritiri i rifiuti in regime di R13, dovrà indicare la destinazione presso cui saranno effettuate le successive operazioni di trattamento.

6.6 Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo per motivi di forza maggiore. In particolare, qualora, in corso di esecuzione dell'appalto, sopravvenga l'indisponibilità improvvisa e temporanea dell'impianto di cui sopra per causa di forza maggiore o comunque per causa imprevista ed imprevedibile non imputabile all'Appaltatore, esso dovrà comunicare al Consorzio, entro il termine di **2 (due) ore** dal verificarsi della predetta indisponibilità, l'impianto alternativo, debitamente autorizzato dall'Autorità competente.

6.7 Fermo quanto sopra, nel caso in cui l'indisponibilità dell'impianto indicato originariamente - riconducibile a causa di forza maggiore o comunque a causa imprevista ed imprevedibile non imputabile all'Appaltatore - divenga definitiva, **esso dovrà garantirne la sostituzione senza soluzioni di continuità**, entro **90 giorni** dal momento in cui tale circostanza sia divenuta definitiva, con altro impianto dotato delle medesime caratteristiche, di cui dovrà acquisire la disponibilità giuridica e di fatto. Qualora tale impianto dovesse essere localizzato oltre alla distanza indicata all'art. 1, l'Appaltatore dovrà anche acquisire la disponibilità giuridica e di fatto di un sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio, che sia posto ad una distanza stradale non superiore a quella indicata all'art. 1.

6.8 Analoghi adempimenti dovranno essere garantiti dall'Appaltatore anche nel caso in cui si verificasse l'indisponibilità temporanea o definitiva, per causa di forza maggiore o comunque per causa imprevista ed imprevedibile non imputabile al medesimo, dell'eventuale sito per il conferimento da parte del Consorzio idoneo allo stoccaggio provvisorio.

6.9 La sostituzione dell'impianto e del sito di stoccaggio non potrà comportare per il Consorzio alcun onere aggiuntivo.

6.10 Gli scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti dovranno obbligatoriamente essere conferiti presso la discarica consortile situata nel Comune di Villafalletto, in Località Formielle, Cascina delle Formiche.

6.11 Il trasporto degli scarti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti conferiti, dall'impianto di trattamento offerto dall'Appaltatore alla discarica Consortile di cui al punto precedente è a totale carico dell'Appaltatore medesimo ed è compreso nell'importo corrisposto e definito al successivo art. 16.

6.12 I costi di smaltimento presso la discarica consortile sono a carico del Consorzio e non dell'Appaltatore del presente servizio, a cui compete solamente il trasporto come sopra definito sino all'interno delle vasche della discarica.

6.13 E' a carico dell'Appaltatore anche il trasporto del CSS prodotto dall'impianto di trattamento al cementificio/termovalorizzatore finale. Resta inteso che, qualunque sia la distanza da percorrere per il conferimento del CSS, l'onere è ricompreso nel compenso corrisposto dal Consorzio all'Appaltatore così come definito al successivo art. 16 e nulla potrà essere preteso in caso di maggiori distanze o modifica del conferimento finale del CSS.

6.14 L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge (a titolo di esempio indicativo e non esaustivo: MUD, registri di carico e scarico) anche quella digitale, di sua competenza relativa alle attività di gestione. Inoltre dovrà provvedere a fornire al Consorzio l'assistenza e la collaborazione per la compilazione di tutta la modulistica, anche quella digitale, che si rendesse eventualmente necessaria.

6.15 Eventuali mancanze ed errori nella tenuta dei documenti e nella comunicazione dei dati di cui ai punti precedenti che comportassero al Consorzio sanzioni amministrative per la violazione di norme vigenti in materia verranno addebitate all'Appaltatore che è da ritenersi unico responsabile al riguardo.

6.16 Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione in forma scritta da parte di CSEA.

6.17 L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente a CSEA tutte le circostanze e le evenienze rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento. E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente a CSEA qualsiasi irregolarità riscontrata (ad esempio, conferimenti di materiali non conformi), fornendo tutte le indicazioni possibili per risalire al responsabile. Al termine del turno lavorativo l'Appaltatore dovrà comunicare una rendicontazione delle non conformità rilevate suddividendole Comune per Comune.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

7.1 I servizi disciplinati dal presente Capitolato dovranno svolgersi negli orari all'uopo concordati con il Consorzio che, comunque, sotto l'aspetto temporale, non potranno essere inferiori a quelli complessivamente indicati e dettagliatamente specificati nelle successive disposizioni e nell'offerta presentata.

7.2 L'Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà garantire il ritiro dei rifiuti nei seguenti orari o in quelli – migliorativi – indicati in sede di offerta:

- dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00;
- il Sabato: per almeno 2 ore.

7.3 L'Appaltatore, in caso di chiusura per festività per due giorni consecutivi, dovrà comunque garantire un'apertura nell'arco delle 48 ore al fine di consentire il conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio.

7.4 In caso di fermo impianto per cause di forza maggiore o per improrogabile fermo manutentivo dovuto a cause impreviste ed imprevedibili, che comunque non dovrà essere maggiore di 24 ore, deve esserne data tempestiva comunicazione a CSEA (a mezzo PEC) appena tale impedimento sia noto all'Appaltatore e comunque nelle successive **2 (due) ore**.

A tale proposito, le vasche per il deposito del materiale conferito dal Consorzio medesimo dovranno avere una capacità di stoccaggio di almeno due giorni.

7.5 La procedura di accettazione dei mezzi all'impianto dovrà essere la seguente:

- accettazione all'impianto (pesatura del lordo, ritiro FIR e controllo presenza eventuali pesi intermedi);
- avvio allo scarico;
- peso a vuoto (attribuzione della tara ed eventualmente calcolo peso relativo all'ultimo produttore);
- ritiro del FIR (terza e quarta copia) compilato.

7.6 Tale procedura, a meno di presenza di mezzi in attesa, dovrà essere effettuata in tempi certi e ragionevoli (dell'ordine dei 20 minuti, al massimo 30): soste di durata maggiore dovuti a eventuali necessarie valutazioni del carico o altri impedimenti di qualsiasi natura da parte dell'impianto non saranno ammesse.

7.7 In nessun caso potranno essere ricaricati sul mezzo che ha effettuato il trasporto per conto di CSEA rifiuti giudicati non conformi da parte dell'impianto: la gestione di tali rifiuti (messa in riserva o smaltimento) ed i relativi costi sono interamente a carico dell'Appaltatore.

7.8 L'Appaltatore si impegna a tenere indenne CSEA da qualsiasi responsabilità in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 8 – SMALTIMENTO DEFINITIVO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO

8.1 Lo smaltimento definitivo dei rifiuti conferiti presso l'impianto, una volta ultimate le operazioni di trattamento, dovrà obbligatoriamente avvenire presso la discarica consortile sita nel Comune di Villafalletto, in Località Formielle, Cascina delle Formiche.

8.2 Il materiale conferito dovrà essere conforme alle specifiche ed ai disposti di cui all'autorizzazione provinciale della discarica, allegato al progetto del servizio, nonché ad ogni sua successiva modifica/integrazione/variazione che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Il Consorzio si riserva di effettuare le analisi del materiale in ingresso al fine di verificarne la corrispondenza con l'autorizzazione provinciale. Nel caso in cui il materiale non dovesse superare tali prove, l'Appaltatore non riceverà il relativo pagamento di cui al successivo

art. 16 e dovrà farsi carico dello smaltimento definitivo dei rifiuti in questione presso altro impianto a proprio totale carico senza nulla pretendere dal Consorzio.

8.3 A carico dell'Appaltatore vi è altresì l'onere del confronto e del coordinamento dei dati con l'impianto di destinazione finale, sui quantitativi smaltiti suddivisi per Comune.

8.4 Qualora il Consorzio provveda, durante la vigenza contrattuale, alla individuazione di un diverso centro di smaltimento, il corrispettivo annuo complessivo rimarrà inalterato se il nuovo centro di smaltimento rimarrà entro i confini provinciali.

ART. 9 – UTENTI AUTORIZZATI AI CONFERIMENTI

9.1 E' utente autorizzato il Consorzio, che conferisce il rifiuto urbano indifferenziato codice CER 20 03 01 proveniente dalle raccolte sul territorio, sia porta a porta sia a cassonetti, il rifiuto ingombrante non recuperabile 20 03 07 proveniente dalle isole ecologiche e gli scarti della lavorazione della plastica per un totale complessivo stimato pari a 21.800 tonnellate/anno.

9.2 Solo altresì utenti i soggetti specificamente autorizzati dal Consorzio nel corso dell'appalto. Allo stato esistono convenzioni attive con gli altri consorzi della Provincia di Cuneo per il conferimento di determinate tipologie di materiale ed in particolare:

- consorzio ACEM di Mondovì, o altro soggetto, rifiuto urbano semilavorato codice CER 19 12 12 per un quantitativo annuo presunto di 3.500 tonnellate;
- consorzio A.A.B.S.R., tramite la società STR, rifiuto ingombrante non recuperabile, codice CER 20 03 07 per un quantitativo annuo presunto di circa 400 tonnellate.

Sono altresì attive altre due convenzioni con operatori privati locali per un totale di 4.000 tonnellate annue codice CER 19 12 12.

9.3 In ogni caso, l'autorizzazione al conferimento nel caso vi sia disponibilità dell'impianto, verrà deliberata o autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio: l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle decisioni dal Consiglio medesimo.

ART. 10 – CARATTERISTICHE MINIME DELL'IMPIANTO DI CONFERIMENTO E DEL SITO DI STOCCAGGIO

10.1 L'impianto di conferimento, la cui collocazione deve essere entro il limite dei 50 Km dalla sede legale del Consorzio come indicato all'art. 1, deve essere adeguatamente infrastrutturato. In particolare, per quanto concerne l'accessibilità, la sua dislocazione deve favorire l'accesso da parte dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

10.2 Le caratteristiche minime necessarie dell'impianto e del servizio sono le seguenti:

- impianto tecnologico complesso, di selezione e trattamento meccanico dei rifiuti conferiti e volto alla separazione, alla raffinazione, alla triturazione, alla demineralizzazione e valorizzazione del rifiuto, con produzione della frazione secca sotto forma CSS;
- carico, trasporto e conferimento degli scarti della lavorazione presso la discarica consortile sita a Villafalletto, in località Formielle, Cascina delle Formiche. L'onere di smaltimento è a carico del Consorzio, il materiale dovrà rispettare i limiti di indice respirometrico vigenti e superare i test di ingresso richiesti dalla autorizzazione della discarica, come descritto nei punti precedenti

- il CSS prodotto dall'impianto a cura e spesa dell'Appaltatore dovrà essere caricato, trasportato e conferito presso un impianto di termovalorizzazione/cementificio ecc., da quest'ultimo individuato, che dovrà essere tale da rispondere ai requisiti e rispettare i limiti tabellari delle emanate ed emanande disposizioni in materia. A carico dell'Appaltatore del presente servizio sono altresì compresi gli oneri eventualmente richiesti per il conferimento del CSS da parte dell'impianto di recupero energetico finale;
- effettuazione della deferrizzazione in più punti del ciclo con recupero della frazione metallica, e dell'alluminio, estendendo eventualmente il recupero di altre tipologie di materiali;
- dotazione di impianti accessori necessari alla corretta gestione di quanto indicato ai punti precedenti.

10.3 Anche l'eventuale sito di stoccaggio provvisorio, la cui collocazione deve essere entro il limite dei 50 Km dalla sede legale del Consorzio come indicato all'art. 1, deve essere adeguatamente infrastrutturato. In particolare, per quanto concerne l'accessibilità, la sua dislocazione deve favorire l'accesso da parte dei mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

ART. 11 – GESTIONE DELL'IMPIANTO

11.1 Tutti gli oneri necessari alla gestione dell'impianto di cui all'art. 6.2 e dell'eventuale sito di stoccaggio provvisorio di cui all'art. 6.4 utilizzati dall'Appaltatore, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria che durante il periodo si rendano necessario effettuare sia per esigenze degli impianti sia per l'entrata in vigore di nuove norme, sono ricompresi nel compenso di cui all'art. 16.

11.2 Sono elementi minimi che la gestione dovrà comprendere:

- la gestione dal ricevimento degli R.S.U. al loro stoccaggio secondo quanto previsto all'art. 1, trattamento e smaltimento definitivo del CSS;
- il trattamento obbligatoriamente effettuato in giornata degli R.S.U., evitando la giacenza di materiale non lavorato;
- l'effettuazione di una accurata pulizia giornaliera alla fine dei lavori, sia degli impianti e sia dei mezzi utilizzati;
- l'effettuazione di analisi merceologiche e chimico-fisiche sui vari materiali componenti l'intero ciclo di lavorazione;
- il mantenimento di un adeguato ricambio dell'aria presente nelle zone di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con opportuni sistemi di aspirazione e successiva destinazione al trattamento;
- il controllo puntuale e costante di tutti i principali parametri del processo di trattamento e valorizzazione;
- il monitoraggio della diffusione e relativa qualificazione degli odori e delle eventuali infestazioni di insetti;
- l'esecuzione di interventi programmati in disinfestazione sia sulle masse durante il ciclo di trattamento e sia delle aree di lavoro;
- il conferimento ad impianti autorizzati o trattamento in sito del percolato.

11.3 L'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile in caso di danni che si venissero a creare a persone e/o a cose in dipendenza della gestione degli impianti.

11.4 L'Appaltatore, gestore dell'impianto, è il solo responsabile del funzionamento della piattaforma, e di ogni parte, attrezzatura o impianto di questa, con totale esclusione del Consorzio e dei suoi organi dall'ambito delle responsabilità di ogni tipo.

11.5 In caso di fermo dell'impianto rimangono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di smaltimento per tutto il periodo di fermo, ad eccezione di un massimo di 1 (uno) giorno lavorativo in cui effettuare la manutenzione programmata, nei quali lo smaltimento sarà a cura del Consorzio, per un massimo di 12 (dodici) giorni annuali.

ART.12 – CRITERIDI SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE - CAM

12.1 Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite nell'osservanza dei seguenti criteri:

- evitare ogni danno e pericolo per la salute, il benessere, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo o derivante da rumori ed odori;
- salvaguardare, per quanto è possibile, la fauna e la flora ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- lavorare il materiale residuale in un impianto idoneo alla produzione di CSS al fine di massimizzare il recupero di materia, in modo che possa essere conferita presso impianti autorizzati a tale recupero energetico, anche al fine di ridurre la produzione di rifiuto da conferire presso la discarica consortile.

12.2 L'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto, nell'organizzazione e gestione del servizio e per quanto applicabile al servizio in oggetto, dei disposti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 13 febbraio 2014, criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

12.3 A tale proposito, al fine di perseguire quanto indicato dal D. Lgs 152/2006, quale principale riferimento normativo per quanto concerne la gestione dei rifiuti, così come richiamato dal paragrafo 3.3.1., allegato 1, del citato D.M. sulla prevenzione della produzione dei rifiuti degli specifici CAM, si evidenziano le seguenti specifiche tecniche:

- sviluppare tecnologie pulite e performanti, atte a massimizzare il recupero dei materiali, anche per la parte residuale a valle della raccolta differenziata che ormai supera a livello consortile il 70%;
- l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per ridurre la produzione di rifiuti da conferire nella discarica consortile;
- valorizzare le competenze tecniche in materia di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, nello specifico nel settore della lavorazione della parte residuale;
- valorizzare il rifiuto indifferenziato residuale conferito, nella parte ancora energeticamente utile alla produzione di combustibile secondario, con funzione di bene e prodotto, così da consentire di contribuire alla riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche non recuperabili.

12.4 Il Consorzio richiede all'Appaltatore la disponibilità a fornire le informazioni utili ai cittadini, a supporto dei programmi e delle campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e delle scuole sui temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti sia della presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti nonché sul tema del riciclaggio e del recupero dei rifiuti.

Allo scopo di facilitare le succitate campagne e programmi per favorire il riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e l'utilizzo di materiali riciclati, l'Appaltatore dovrà acconsentire, per tutta la durata del contratto, l'accesso all'impianto per la visita dello stesso, secondo tempi e modi che dovranno essere preventivamente concertati, agli utenti ed alle scolaresche del territorio. A titolo indicativo e non esaustivo si allega specifico elenco.

12.5 L'Appaltatore deve disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e per l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dei dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la movimentazione del rifiuto.

12.6 I contenitori eventualmente utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono recare l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che devono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro. Nel caso di contenitori rigidi, questi devono essere dotati di codice identificativo del contenitore.

12.7 Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi ed attrezzature eventualmente adottati dal Ministero dell'Ambiente, almeno il 40% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'Appaltatore per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti nell'ambito dello svolgimento del contratto, devono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

12.8 Ogni semestre l'Appaltatore deve fornire al Consorzio un rapporto sull'andamento del servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio steso ed evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità.

ART. 13 – ATTREZZATURE

13.1 Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati con attrezzature e mezzi idonei ed in numero adeguato al loro svolgimento e con modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla popolazione.

13.2 Tutte le attrezzature dovranno, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione e autorizzazioni.

13.3 La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'Appaltatore tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto al servizio da eseguire.

13.4 Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Consorzio, assumendo l'Appaltatore qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.

13.5 L'Appaltatore deve disporre, al momento dell'assunzione dell'appalto, della logistica e degli impianti necessari per l'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato.

13.6 Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione e funzionamento relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio nonché le forniture di impianto e di esercizio (cancelleria, bollettari, stampati compresi, oneri relativi a tutte le pesature, programmi ed attrezzature informatiche) sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

14.1 La direzione ed il controllo sull'esecuzione degli specifici servizi regolamentati dal presente Capitolato è affidata ai soggetti di cui all'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento (in breve, R.U.P.) si avvale pertanto, per quanto riguarda specificatamente il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, del Direttore dell'Esecuzione (in breve, D.E.), ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida A.N.A.C., in quanto applicabili. Il D.E. opera mediante il personale del Consorzio.

14.2 Tali soggetti sono autorizzati ad impartire disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016 e dai successivi provvedimenti attuativi, nonché del presente Capitolato, alle quali l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare. L'Appaltatore ha il dovere di osservare tutte le disposizioni impartite dal R.U.P. e/o dal D.E.

14.3 Su disposizione di CSEA, l'Appaltatore dovrà inviare e/o effettuare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico - finanziario - organizzativo e dei documenti e/o dati necessari che diano evidenza oggettiva dell'attività svolta per il mantenimento e/o miglioramento della qualità del servizio e che consentano concrete verifiche al riguardo. Esso si impegna altresì ad inviare a CSEA ogni dato necessario per consentire la compilazione del RUPAR in forma digitale, tenendo indenne il Consorzio medesimo da qualsiasi conseguenza derivante da inserimento di dati errati o ritardo nella compilazione che siano imputabili all'Appaltatore.

14.4 L'Appaltatore si dovrà rendere disponibile ad incontri con il Consorzio per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento. L'Appaltatore dovrà agevolare in ogni modo il personale tecnico del Consorzio adibito alla rilevazione dei dati statistici, dei tempi e dei metodi dei servizi eseguiti, accettando anche di essere accompagnato dal suddetto personale.

14.5 Il Consorzio verificherà l'andamento dei servizi e l'operato dell'Appaltatore, analizzando in particolare l'impostazione organizzativa dei medesimi e valutando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi indicati nel presente Capitolato.

14.6 Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla trasmissione certificata e/o all'invio di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti delle diverse tipologie di rifiuti. E' in particolare a carico dell'Appaltatore la redazione del MUD.

14.7 Il R.U.P. o il D.E. potranno conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a loro assoluta discrezione e giudizio, l'ispezione dell'impianto, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nell'ambito del servizio nonché la verifica della relativa documentazione e, in generale, di quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le

norme stabilite dal presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o emanate in materia.

14.8 Al fine di permettere al Consorzio di effettuare verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a consentire al R.U.P. o al D.E. o a personale da essi incaricato il libero accesso, in ogni momento, all'ufficio ed ai locali e ad ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio, compatibilmente con le procedure di sicurezza, fornendo tutta la documentazione necessaria ed inerente ai servizi appaltati ed i chiarimenti occorrenti.

14.9 Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere al Consorzio, saranno poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute dal Consorzio per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

14.10 I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse espletare, per causa di forza maggiore, devono essere comunicati entro e non oltre **2 (due) ore** dal verificarsi della causa stessa.

14.11 Comunque, sia per i rifiuti solidi urbani che per le altre tipologie di materiale conferito presso l'impianto (suddivisioni per codice CER e per conferitori), l'Appaltatore dovrà provvedere mensilmente alla trasmissione al Consorzio, suddiviso per Comune ed entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, dei singoli quantitativi digitalizzati (secondo le specifiche e la classificazione che il Consorzio trasmetterà all'Appaltatore) qualora gli stessi non siano costituiti da documenti informatici.

14.12 Dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati dovrà risultare l'ora di arrivo all'impianto.

14.12 La trasmissione di tali rapporti da parte del Responsabile del servizio dell'Appaltatore, equivale ad attestazione su veridicità e correttezza ai sensi di legge.

14.13 La mancanza o l'incompletezza di tali rapporti costituirà motivo sufficiente per la sospensione dei relativi pagamenti e l'applicazione delle relative penalità di cui all'art. 25, senza ulteriori diritti da parte dell'Appaltatore.

14.14 L'azione di controllo e vigilanza da parte del Consorzio non implicherà per lo stesso alcuna responsabilità per quanto attiene alle operazioni oggetto del presente Capitolato: ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

14.15 Per velocizzare le comunicazioni dei processi sopra descritti di controllo ed ispezione, verrà richiesto obbligatoriamente all'Appaltatore di partecipare ad un "gruppo di controllo" (gruppo chiuso su applicazioni smartphone tipo Telegram o Whats App) con almeno una utenza telefonica che dovrà essere comunicata al Consorzio, in tal caso sarà quella del referente unico del contratto (o Capo area): a tal fine l'amministratore del gruppo di controllo sarà il Direttore dell'esecuzione del contratto.

14.16 Il Consorzio si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti conferiti. Pertanto l'Appaltatore dichiara sin d'ora di porre il Consorzio in condizione di effettuare tali controlli in spirito di leale e reciproca fiducia e buona fede contrattuale, impegnandosi a rimuovere ogni ostacolo che intralci l'opera dei soggetti delegati alle verifiche.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

15.1 Fermo restando il divieto di cedere, a pena di nullità, in tutto o in parte, il contratto o il servizio, l'Appaltatore potrà affidare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, parte dei servizi in regime di subappalto, nei limiti e con le modalità previste da tale norma, solo previa autorizzazione del Consorzio, il quale rimarrà completamente estraneo ai rapporti intrattenuti dall'Appaltatore, cui farà capo ogni responsabilità per l'esecuzione dei servizi. Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi e/o di attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'Appaltatore e sotto piena responsabilità dello stesso.

15.2 Il subappalto è consentito in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la prestazione subappaltata, compresi i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per categorie e classi di attività adeguate;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori indicati dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

15.3 L'Appaltatore non potrà far ricorso al subappalto per servizi per i quali in sede di offerta non abbia presentato la dichiarazione di intento al subappalto. I servizi o le parti di servizi per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono quindi esclusivamente quelli indicati e dichiarati nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ovvero, nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

15.4 L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto, in originale o in copia autentica, presso il Consorzio, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Tale contratto deve individuare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale e la dichiarazione, con in allegato fotocopia di un documento di identità, a sensi DPR 445/00, del subappaltatore attestante di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il Consorzio rilascia l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio sono ridotti della metà.

15.5 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento.

15.6 E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art.105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

15.7 L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare al Consorzio, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono, altresì, comunicate al Consorzio eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

15.8 L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmette inoltre al Consorzio, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

15.9 Il Consorzio, ai fini del pagamento dei corrispettivi d'appalto, acquisisce la certificazione DURC attestante la correttezza/correntezza dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore e dei subappaltatori che hanno operato, nel periodo in cui è maturato il diritto al corrispettivo, in collaborazione con l'Appaltatore.

15.10 Qualora, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, si riscontri il mancato rispetto di quanto sopra, il Consorzio assegnerà un termine perentorio all'Appaltatore, non superiore a 15 (quindici) giorni, per l'allontanamento del subappaltatore, ferma la responsabilità solidale dell'Appaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore medesimo in relazione agli obblighi normativi, retributivi e contributivi.

15.11 L'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Consorzio provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15.12 L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti di CSEA per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto in via esclusiva, sollevando e manlevando il Consorzio medesimo da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

15.13 L'Appaltatore, in quanto datore di lavoro, è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) e b), D.lgs. 81/2008 e deve promuovere la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici ai sensi dell'art.26, comma 3, del medesimo Decreto.

15.14 Per quanto attiene al profilo della sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro delle imprese subappaltatrici debbono predisporre il piano delle procedure di sicurezza per i lavoratori ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva e con le proprie procedure di sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008.

15.15 Prima dell'inizio delle prestazioni si provvederà alla trasmissione al Consorzio del piano delle procedure di sicurezza dei subappaltatori.

15.16 Non è consentito al subappaltatore subappaltare a sua volta prestazioni (cosiddetto "subappalto a cascata").

15.17 Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi integralmente nullo. Il mancato rispetto della disposizione comporta, oltre alle sanzioni penali (art. 21, L. 646/1982), anche la facoltà del Consorzio di risolvere il contratto d'appalto, e la possibilità dell'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al medesimo per effetto della risoluzione stessa.

15.18 Il Consorzio corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 16 – CORRISPETTIVO

16.1 L'affidamento delle attività previste dal presente Capitolato è conferito **a misura**: il compenso per tali servizi è dato dal prodotto tra costo di conferimento - pari al prezzo a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore - e tonnellate di materiale in ingresso all'impianto per quanto concerne il rifiuto.

16.2 Il prezzo a base di gara risulta essere pari a:

- **61,00 €/t** per il materiale conferito sino al raggiungimento di 21.800 tonnellate;
- **45,00 €/t** per il materiale conferito oltre 21.800 tonnellate;
- **65,00 €/t** per la produzione, il trasporto ed il conferimento del CSS prodotto dalla lavorazione nell'impianto e conferito a sua volta presso cementificio/termovalorizzatore. Nell'importo è compreso il costo di quest'ultimo e tale importo viene applicato solamente ai quantitativi di CSS conferiti presso l'impianto di combustione.

Ad esempio:

- nel caso in cui non vi fosse produzione di CSS per qualsiasi motivo non verrà corrisposto alcun importo,
- se la produzione viene ridotta il corrispettivo che verrà corrisposto sarà quello sull'effettivo materiale conferito
- se l'impianto di conferimento finale non accettasse il materiale o per cause di forza maggiore fosse temporaneamente chiuso non ci sarà alcun corrispettivo
- ancorché venisse prodotto del CSS, ma non potesse essere conferito all'impianto di combustione finale e fosse necessario il conferimento in discarica non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

16.3 Sono compresi nel prezzo a base di gara **0,50 €/t** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

16.4 La base d'asta complessiva dell'appalto per i 10 anni di durata dell'affidamento, tenuto conto che la percentuale di CSS risulta variabile in dipendenza di quello che è il sistema di valorizzazione che l'impianto di destino è in grado di produrre, ammonta presuntivamente a:

con riguardo al servizio base:

- € 61,00 x t. 21.800 = € 1.308.000,00 annui, per un totale per i 10 anni di **€ 13.329.800,00** di cui **€ 109.000,00** (€ 0,5 x 21.800 x 10 anni = € 109.000,00) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 45,00 x t. 7.900 = € 355.500,00 annui per un totale per i 10 anni di € **3.555.000,00** di cui € **39.500,00** (€ 0,5 x 7.900 x 10 anni = € 39.500,00) per onerisicurezza non soggetti a ribasso;
- € 65,00 x t. 8.400 (presunti) = € 546.000,00 annui per un totale per i 10 anni di € **5.460.000,00** di cui € **42.000,00** (€ 0,5 x 8.400 x 10 anni = € 42.000,00) per onerisicurezza non soggetti a ribasso;

con riguardo ai servizi opzionali:

- € 45,00 x t. 8.000 = € 360.000,00 annui per un totale per i 10 anni di € **3.600.000,00** di cui € **40.000,00** (€ 0,5 x 8.000 x 10 anni = € 40.000,00) per onerisicurezza non soggetti a ribasso.

16.5 L'affidamento dei servizi previsti nel presente Capitolato è conferito a misura per ciascuna tonnellata di materiale conferito. Nulla verrà riconosciuto se non vi è effettivo conferimento di CSS presso l'impianto di destino finale.

16.6 A fronte dell'esecuzione del servizio, CSEA corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica formulata in gara dal medesimo sulla base d'asta come sopra indicata.

16.7 Con il prezzo di conferimento l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi spesa inerente allo svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ivi compresi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - i costi relativi a:

- tutte le imposte e le tasse relative e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata;
- la fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovo, all'occorrenza, delle attrezzature e dell'impiantistica necessaria per l'esecuzione di tutti i servizi appaltati, in modo che risultino sempre tecnicamente ed igienicamente efficienti e tali da garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- il trattamento economico, sia ordinario sia straordinario, dovuto al personale, nonché il versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalle leggi vigenti in materia;
- la fornitura del vestiario occorrente al personale;
- il sostegno alle iniziative di giornate formative ad indirizzo ecologico, consentendo l'ingresso all'impianto e mettendo a disposizione, a titolo gratuito, il personale necessario per le visite alle scolaresche;
- eventuale selezione e smaltimento di rifiuti non conformi presenti nel flusso oggetto del servizio;
- eventuali analisi sul materiale oggetto del servizio funzionali al rilascio delle omologhe di ingresso all'impianto;
- eventuali altre analisi necessarie all'Appaltatore per la gestione del servizio;
- ogni altro onere così come meglio dettagliato negli articoli del presente Capitolato.

16.8 L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto e si è assunto tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, compresi quelli non specificatamente indicati nel presente Capitolato.

16.9 Con il corrispettivo per ciascuna tonnellata in ingresso in impianto si intende dunque compensato l'Appaltatore da parte del Consorzio di qualsiasi spesa e/o onere inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 17 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il corrispettivo sarà a misura sulla base dei ribassi offerti in sede di gara sui prezzi a tonnellata indicati al precedente art. 16, sugli effettivi quantitativi conferiti e sugli effettivi quantitativi di CSS prodotti e conferiti al termovalorizzatore/cementificio.

17.2 Sul valore annuale del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

17.3 La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo d.lgs. n. 385/1993.

17.4 L'importo della garanzia di cui ai punti precedenti viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Consorzio. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con immediato obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17.5 La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, sia con riguardo al corrispettivo che ai servizi opzionali attivati nel corso dei dieci anni di contratto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile.

17.6 Il corrispettivo sarà corrisposto in rate mensili posticipate risultanti dall'aggiudicazione per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della ricezione della fattura, previa verifica:

- i. di correttezza/correntezza contributiva come risultante dal DURC,
- ii. di conformità agli obblighi contrattuali in corso di esecuzione accertata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 111 del D. Lgs. 50/2016,
- iii. di assenza di inadempienze rispetto a provvedimenti emessi dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 2 comma 9, del d.l. 262/2006, convertito nella Legge 286/2006 (D.M. 18.01.2008, n. 40), fermo restando le ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 da applicare sia al corrispettivo che ai servizi aggiuntivi attivati nel corso dei dieci anni di contratto, che potranno essere svincolate solamente in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. 50/2016, previo rilascio del DURC.

17.7 Dal pagamento del corrispettivo mensile saranno detratti eventuali importi dovuti a titolo di penali, nonché, a titolo di risarcimento danni e/o spese puntualmente documentate sostenute dal Consorzio, per eventuali interventi eseguiti d'ufficio in conseguenza dell'inadempienza dell'Appaltatore.

17.8 L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pesa del materiale conferito da ciascun Comune, inviando mensilmente, per ciascun Comune, i quantitativi conferiti, suddivisi per tipologia, e presentando i tagliandi di pesatura suddivisi per ciascun conferente. Poiché i mezzi che conferiranno il materiale potranno avere materiale proveniente da più Comuni, ma con le pesature intermedie, l'Appaltatore, sulla base della pesatura in ingresso, avrà l'onere di effettuare la ripartizione dei quantitativi fra ciascun Comune sulla base delle pesate intermedie che gli saranno presentate.

17.9 L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate del corrispettivo da parte del Consorzio non fa sorgere in capo all'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti. Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Consorzio, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

17.10 In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno emesso le fatture al Consorzio; fatture che dovranno essere vistate ed esibite dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa Capogruppo con procura notarile. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa Capogruppo.

17.11 Salvi i casi in cui il Consorzio effettui il pagamento diretto al subappaltatore indicati al precedente art. 15, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Consorzio medesimo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.

17.12 Ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA nelle misure legalmente definite, l'Appaltatore, o le Imprese Appaltatrici in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà/dovranno presentare, secondo le indicazioni del Consorzio, le debite fatturazioni con la specifica indicazione delle prestazioni effettuate.

17.13 In base al d.l. 50/2017 convertito in legge 96/2017, trova applicazione il meccanismo del c.d. "*split payment*" (art. 17 del d.p.r. 633/1972 "scissione d'imposta").

17.14 In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie", legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

17.15 L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

17.16 L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da

sottoscrivere “a valle” con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al Servizio, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L’Appaltatore si obbliga a consentire al Consorzio di verificare che tali contratti “a valle” contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

17.17 L’Appaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

17.18 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere e l’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro n. 7 (sette) giorni dalla relativa attivazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

17.19 Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato, per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

17.20 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore al Consorzio che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

18.1 Il corrispettivo per l’espletamento del Servizio oggetto del presente Capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016.

18.2 Il prezzo di aggiudicazione del servizio è fisso per il primo anno.

18.3 A partire dal primo mese del secondo anno di contratto (nel caso il servizio partisse il primo gennaio 2019 sarebbe a partire dal primo gennaio 2020) il corrispettivo sarà revisionato, in aumento o in diminuzione, ponendo come base di calcolo l’indice FOI in vigore nel mese precedente a quello in cui è stato avviato il servizio e confrontandolo con l’indice FOI in vigore nello stesso mese dell’anno successivo, e così via negli anni successivi, sempre prendendo come base l’indice FOI in vigore nel mese precedente a quello di cui è stato avviato il servizio, fermo restando che l’importo del corrispettivo revisionato negli anni precedenti non è soggetto a capitalizzazione, come da tabella allegata.

18.4 Resta inteso che non sono consentite revisioni del prezzo riferite a qualsiasi altro parametro tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’incremento della popolazione, l’adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, l’aumento del costo del carburante.

A titolo di esempio il sistema di calcolo progressivo risulta essere il seguente:

avvio del servizio primo novembre 2019 con corrispettivo di Euro 50,00: fino al 30 ottobre 2020 il corrispettivo non subisce modifiche; a partire dal primo novembre 2020, sulla base dell'indice ISTAT FOI di cui alla tabella allegata si rilevasse un incremento pari al 2%: di conseguenza il corrispettivo risulta essere $50,00 \times 2\% = \text{Euro } 1,00$ e quindi pari ad euro 51,00, da applicare a partire dal primo novembre 2020.



FOI (nt) 3.1 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
omiss.												
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6

2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1						

Fonte: www.istat.it/it/archivio/3440

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

19.1 L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ivi compreso il pagamento delle penali, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il maggior danno, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016.

19.2 In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

19.3 Tale garanzia deve essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16.

19.4 Detta garanzia dovrà, altresì, restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/16.

19.5 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

19.6 La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio.

19.7 La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Consorzio, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

19.8 Il Consorzio ha altresì diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso Appaltatore per le penali, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

19.9 La garanzia verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto. Qualora la garanzia non risultasse sufficiente, CSEA si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

19.10 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il Consorzio può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore medesimo.

19.11 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data del certificato di verifica di conformità. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Consorzio, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

19.12 Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa.

ART. 20 – ASSICURAZIONE DELL'APPALTATORE

20.1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Spetta all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come spetta all'Appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

20.2 Nella conduzione e gestione dei servizi affidati, l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

20.3 L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto, ivi compresi i locali di terzi dati in uso.

20.4 Sono pertanto a carico dell'Appaltatore le seguenti coperture assicurative:

POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

A copertura dei danni provocati a terzi nello svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, di cui agli artt. __ (OGGETTO DEL SERVIZIO) e seguenti. La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per ogni sinistro ed un limite di risarcimento per danni a persone e cose (e/o animali) non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro.

Nella definizione di "Terzo danneggiato", la polizza dovrà comprendere le persone che hanno un rapporto diretto con il Consorzio, quali gli amministratori, i dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito o per conto del Consorzio stesso.

La polizza inoltre dovrà comprendere le più significative "garanzie aggiuntive" generalmente prestate e necessariamente:

- i danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Appaltatore o dallo stesso detenute;
- i danni da inquinamento, purché determinati da fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a causa accidentale subitanea, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture la eventuale responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o dirigenti dell'Appaltatore o delle persone non alle sue dipendenze, della cui opera il medesimo può avvalersi per lo svolgimento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato;

- i danni derivanti dall'utilizzo di bracci e dispositivi meccanici stabilmente fissati su mezzi meccanici;
- i danni derivanti da interruzioni, danneggiamento o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriale, commerciali, amministrative, agricole o di servizi), perché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza;
- i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- i danni derivanti e connessi alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i danni derivanti da impiego di macchinari, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) con la sola esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei medesimi, assicurata a norma di legge;
- la copertura, per l'Appaltatore, della responsabilità civile derivante dalla cessione di attività in subappalto, comprese le lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

A copertura dei danni da inquinamento, relativi sia alla corretta gestione tecnica ed operativa dell'impianto di stoccaggio, trattamento, selezione, raffinazione, demineralizzazione, deferrizzazione, valorizzazione dei rifiuti indifferenziati, con massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni).

POLIZZA INCENDIO comprensiva di "GARANZIE ACCESSORIE" ed "EVENTI SPECIALI"

Sia i fabbricati sia tutti i beni mobili di proprietà e/o in uso all'Appaltatore, ma non di proprietà del Consorzio, dovranno essere assicurati dall'Appaltatore con una polizza antincendi con massimale di € 250.000 minimo, da integrarsi in base alla consistenza dei beni stessi, comprensiva delle seguenti coperture:

- atti vandalici;
- eventi atmosferici;
- ricorso terzi da incendio e nello specifico dovrà essere espressamente indicato che in caso di incendio derivante da beni dell'Appaltatore la polizza dovrà prevedere che la copertura opererà a primo rischio e, nel caso in cui l'evento dannoso fosse derivante da mezzi di proprietà dell'Appaltatore la cui copertura RC preveda già il ricorso terzi da incendio, la presente opererà a secondo rischio ad integrazione della suddetta garanzia contenuta nella RC autoveicoli.

La polizza di assicurazione dovrà altresì prevedere espressamente tra le condizioni particolari la clausola di "RINUNCIA ALLA RIVALSA" dell'Assicuratore nei confronti di CSEA.

POLIZZA D'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tale polizza dovrà essere emessa:

- a favore di tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia del mercato del lavoro, l'Appaltatore ed il Subappaltatore si avvalgano nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto;
- ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso e surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
- ai sensi del Codice Civile;

per gli infortuni subiti da tutti i prestatori di lavoro, compresi quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria (INAIL).

L'assicurazione dovrà comprendere anche l'estensione al rischio delle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro ed un limite non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni dipendente e/o prestatore di lavoro infortunato.

20.5 Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporale di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altre polizze assicurative con le caratteristiche sopraindicate.

ART. 21 – NORME CHE REGOLANO LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

21.1 Prima della stipula del contratto di appalto con il Consorzio, l'Appaltatore dovrà consegnare al medesimo le bozze delle polizze di assicurazione, come richiamate nei precedenti articoli del presente Capitolato.

21.2 Le polizze definitive saranno da consegnare al Consorzio prima dell'avvio del servizio e formeranno parte integrante del contratto di appalto.

21.3 Si stabilisce inoltre che, eventuali franchigie, scoperti, o eventuali altri limiti di risarcimento stabiliti nelle polizze di assicurazione dagli Assicuratori, non potranno in alcun modo essere opponibili al Consorzio e pertanto tali importi rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

21.4 L'Appaltatore sarà tenuto, a pena di decadenza dell'appalto, a mantenere in validità le assicurazioni per tutta la durata dello stesso, dandone comunicazione di conferma al Consorzio consegnando copia di quietanza del pagamento del premio di rinnovo rilasciata da parte degli assicuratori.

21.5 Qualora, durante il periodo di durata del presente appalto, l'Appaltatore ritenga di sostituire i rapporti assicurativi individuando un nuovo assicuratore, l'Appaltatore si impegna a produrre al Consorzio il nuovo contratto di polizza, purché redatto in modo conforme alle disposizioni del presente Capitolato di appalto.

21.6 I contratti assicurativi non potranno essere annullati da parte dell'Appaltatore senza il preventivo benestare del Consorzio o quanto meno il Consorzio dovrà essere informato tempestivamente dei motivi dell'eventuale annullamento.

21.7 Nei contratti di assicurazione si dovrà prevedere con clausola specifica che gli Assicuratori si impegnino a comunicare al Consorzio il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, il Consorzio possa prendere le opportune decisioni, compresa, se necessario, la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE E TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA RETRIBUTIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

22.1 L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dell'Appaltatore precedente di cui all'Allegato n. 5 al Disciplinare, che, in relazione al servizio da svolgere, come descritto nel presente Capitolato, è necessario impiegare per una corretta e regolare esecuzione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dello stesso Appaltatore subentrante.

22.2 L'Appaltatore si obbliga a salvaguardare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive analoghe a quelle applicate dal precedente appaltatore.

22.3 Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio, entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al servizio nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.

22.4 In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato dal Consorzio o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, il Consorzio ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Consorzio né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

22.5 In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

22.6 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Consorzio pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà

restituita.

22.7 Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Consorzio il quale non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti al servizio da esso svolto.

22.8 Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio e di ogni indennizzo. Il Consorzio rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

ART. 23 - TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA

23.1 L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.

23.2 L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile FISE Igiene Ambientale.

23.3 L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza -collettive e individuali- adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

23.4 Il Consorzio ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.") determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. L'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto, le procedure di sicurezza in base alle quali il Consorzio aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del Contratto di appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.

23.5 Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dal D.U.V.R.I. e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

23.6 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio e di ogni indennizzo. CSEA rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale per l'esecuzione del Servizio.

23.7 L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi di cui all'art. 1 e ss., garantendo la presenza di personale idoneo, soggetto alla dovuta formazione, sufficiente per numero e qualifica per il regolare espletamento del servizio, in rapporto alle specifiche previste nelle schede allegate.

23.8 Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, dagli infortuni o altro, pertanto gli addetti dovranno essere in numero adeguato per le sostituzioni dovute ad assenze per qualsivoglia motivo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL.

23.9 In ogni caso dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge, essere formati gli addetti all'attuazione delle misure di primo soccorso e delle misure di prevenzione incendi, ed i mezzi dotati di idonei estintori, sottoposti a regolare manutenzione ed alle revisioni ai sensi di legge.

23.10 L'Appaltatore deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all'esecuzione dei servizi, sia cercando di ridurre la fatica fisica sia, e soprattutto, nel metterlo in condizioni di operare correttamente ed in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché di salvaguardare la dignità personale.

23.11 Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, sarà cura dell'Appaltatore provvedere con nuove assunzioni.

23.12 L'Appaltatore a sua cura e spese, dovrà fornire, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore (compreso il personale di eventuali subappaltatori) contenente le generalità del lavoratore, fotografia formato tessera e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di notificare all'ufficio preposto, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, l'elenco del personale addetto, distinto per servizi e livelli d'inquadramento.

23.13 La ripetuta inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. Si richiama al riguardo la nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici".

23.14 In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dagli organi preposti, si applica quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016.

23.15 In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990, n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, ai sensi del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore (quali, a titolo d'esempio, quelli conseguenti alla ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro)

23.16 L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 105, del D.lgs. n. 50/2016).

23.17 L'Appaltatore, in quanto responsabile in solido con i subappaltatori, è altresì tenuto all'espletamento delle verifiche relativamente all'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali da parte dei subappaltatori.

23.18 L'Appaltatore è responsabile, nei confronti del Consorzio, dell'osservanza delle norme di

cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

23.19 Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti del Consorzio.

23.20 I lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto di appalto dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento ai sensi degli accordi Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e del 22.02.2012; si sottoporranno inoltre alla sorveglianza sanitaria coloro i quali sono soggetti a tale controllo ai sensi del Documento Valutazione dei Rischi redatto dalle imprese esecutrici per i servizi in oggetto ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 24 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

24.1 Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato e negli altri atti della procedura, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, in quanto applicabili, comprese le norme regolamentari, specialmente quelle riguardanti, i rifiuti, l'igiene e comunque concernenti i servizi oggetto di appalto. Esso ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando CSEA ed i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

24.2 L'appalto è dunque disciplinato, oltre che dalle disposizioni specificate nel presente Capitolato e negli altri atti della procedura, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti ancora in vigore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - T.U. Ambiente;
- Decreto Ministeriale Ambiente del 14 febbraio 2013, n. 22 - regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (13G00061);
- D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

24.3 L'Appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alla prevenzione infortuni, alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

24.4 Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

ART. 25 – PENALITA'

25.1 Per le infrazioni agli obblighi contrattuali, da accertarsi nel modo indicato negli articoli precedenti, compresa la non effettuazione delle comunicazioni prescritte dal presente Capitolato, rilevate dai competenti uffici ed organismi consortili o da delegati, anche su fondati reclami dell'utenza, saranno erogate penalità in misura variabile ed in relazione alla gravità delle infrazioni stesse e, ad insindacabile giudizio del Consorzio, fermo il risarcimento del maggior danno ex art.1382 cod. civ..

25.2 Le penalità sono di seguito indicate:

- a) per ritardata consegna della documentazione amministrativa o contabile: Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) per il mancato conferimento dei rifiuti così come definiti dall'art 1 paragrafo 1.7 per un'intera giornata: trattenuta pari ad un trentesimo del corrispettivo annuo. Decorso questo termine gli importi sopra elencati raddoppieranno ogni 24 ore.
- c) per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: da Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- d) per ogni inosservanza in materia di sicurezza sul lavoro: da Euro 500,00 ad Euro 5.000;
- e) per ogni inadempienza relativa alla gestione: da un minimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) ad un massimo di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00);
- f) per omessa manutenzione o mal funzionamento dell'impianto: da un minimo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di Euro 2500,00 € (Euro duemilacinquecento/00);
- g) per mancato rispetto degli orari di apertura: da un minimo di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) ad un massimo di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

- h) per ogni difformità sulle prescrizioni di utilizzo della divisa o dei DPI di cui all'art. ___ da parte degli operatori addetti al servizio: da un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- i) per impedimento dell'azione di controllo da parte del Consorzio: Euro 300,00 (Euro trecento/00);
- j) per la mancata o ritardata avvenuta delle comunicazioni previste nel presente Capitolato: da un minimo di Euro 25,00 (Euro venticinque/00) ad un massimo di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- k) per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato e non contenute nei punti precedenti: da un minimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- l) per qualsiasi inadempienza riscontrata, sia dagli organi del Consorzio sia da altri istituzionalmente competenti, in qualsiasi fase dell'appalto, e per il caso di ritardi rispetto a quanto indicato nell'offerta all'impresa sarà applicata una penale di importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 25.000,00, in relazione alla gravità delle infrazioni, a insindacabile giudizio della stazione appaltante.

25.3 Per ogni tipologia di inadempienza riscontrata in cui è previsto un importo minimo e un importo massimo sarà applicato, di norma, l'importo minimo in occasione della prima inadempienza, mentre l'importo sarà progressivamente aumentato in caso di recidiva. Dopo la terza recidiva relativamente alla stessa tipologia di inadempienza, sarà sempre applicato l'importo massimo.

25.4 Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Capitolato, da leggi ovvero da regolamenti.

25.5 Le infrazioni potranno essere accertate dal Consorzio mediante il proprio personale. Il Consorzio procederà, entro 15 (quindici) giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza mediante PEC, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno sottoposte alla verifica del Consorzio che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

25.6 L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenuti sul primo rateo di pagamento in scadenza; in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate, anche in misura superiore ai massimi sopraindicati.

25.7 Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni.

25.8 Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate.

25.9 L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritta non pregiudica il diritto di rivalsa del Consorzio nei confronti dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del Consorzio di dichiarare la risoluzione del contratto.

25.10 Il Consorzio si riserva altresì il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel contratto e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio.

25.11 Gli importi determinati nel presente paragrafo sono soggetti ad adeguamento annuale ai sensi dell'art. 18.

ART. 26 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO E RECESSO

26.1 Il Consorzio, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 25, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) abituale e grave deficienza o negligenza dell'Appaltatore nello svolgimento del servizio, ivi compresa la messa a disposizione di adeguate attrezzature, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso, nonostante la formulazione di diffide formali ad adempiere da parte del Consorzio;
- b) reiterato impiego di personale inferiore, per numero e qualità, a quanto previsto dal contratto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del Servizio;
- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- d) gravi violazioni all'obbligo di corrispondere le retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione del Servizio;
- e) gravi violazioni degli orari di servizio concordati;
- f) mancato rispetto dei criteri ambientali non eliminato dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- g) situazioni di altre inadempienze dell'Appaltatore previste dal codice civile e dalle leggi disciplinanti la materia.

26.2 Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 – tra cui rientrano anche quelli previsti a titolo esemplificativo al paragrafo precedente – il Consorzio comunica, mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Consorzio, su proposta del R.U.P., può disporre la risoluzione del contratto.

26.3 Il Consorzio potrà altresì disporre la risoluzione del Contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

26.4 Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al Consorzio competere a titolo di risarcimento danni, il medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dall'Appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per uno solo dei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data prestabilita;
- b) sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode a seguito di sentenza penale passata in giudicato o versi in stato di insolvenza;
- d) cessione del contratto ad altri o subappalto parziale o totale senza esplicita autorizzazione;
- e) applicazione di oltre 5 (cinque) penalità di cui all'art 25, in un trimestre, o comunque nel caso in cui il relativo importi superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- f) perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge;
- g) mancata consegna o mancato mantenimento in vigore delle polizze di assicurazione richiamate all'art. 20 del presente Capitolato, ovvero arbitraria diminuzione delle coperture assicurative richieste dal Consorzio, ovvero mancata dimostrazione al Consorzio del pagamento dei premi relativi alle coperture assicurative infra nominate;
- h) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 17 del presente Capitolato con particolare riguardo al caso in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.;
- i) mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro 15 giorni dall'escussione parziale della stessa da parte del Consorzio ai sensi del precedente art. 19;
- j) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) mancata sostituzione dell'impianto di trattamento e/o del sito di stoccaggio entro i tempi previsti dall'art. 6.

26.5 L'Appaltatore potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione via PEC da parte del Consorzio. La risoluzione si verificherà di diritto quando l'Appaltatore riceverà, sempre a mezzo PEC, la comunicazione del Consorzio con cui viene esercitata la presente clausola risolutiva.

26.6 Eventuali danni o spese derivanti al Consorzio dalla risoluzione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. In tal caso la garanzia definitiva, prestata dall'Appaltatore, sarà incamerata dal Consorzio, fatto salvo il riconoscimento di ogni eventuale maggiore danno e/o spesa.

26.7 La risoluzione del contratto è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione mediante apposito provvedimento: danni e spese derivanti a CSEA conseguenti alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

26.8 Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la sostituzione del contratto è consentita, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che l'Appaltatore oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a comunicare l'operazione societaria sopravvenuta, nonché a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del Servizio.

26.9 Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui alla norma citata, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

26.10 In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il Contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dal Consorzio all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Consorzio medesimo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

ART. 27 – SEDI E RECAPITI

27.1 L'Appaltatore, al momento dell'affidamento del servizio e per tutta la durata dell'appalto, dovrà mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009.

ART. 28 – CONTROVERSIE

28.1 In caso di controversia afferente all'applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

28.2 In tal caso, il Consorzio si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero di formulare esso stesso una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

28.3 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione di qualunque forma di arbitrato.

ART. 29 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

29.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'Appaltatore nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o da parte dei suoi collaboratori a fini diversi da quelli previsti nel presente Capitolato.

ART. 30 – OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

30.1 In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53 — comma 16-ter — del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'Appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 31 – D.LGS. 50/2016 DI COMPORTAMENTO

31.1 L'Appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato D. Lgs. 50/2016.

ART. 32 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

32.1 Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto i seguenti documenti:

- il presente CSA;
- il disciplinare di gara
- l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario

ART. 33 – NORMA FINALE

33.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa regionale *pro tempore* vigente e a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso di subentro di altro soggetto al Consorzio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della l.r. 1/2018 se ed in quanto applicabile).